

STUDIO MENGUCCI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma – Lungotevere dei Mellini, 45
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci
Consulente Tributario
Revisore Legale

Filippo Mengucci
Avvocato
Dottore Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Francesco Mengucci
Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Roma, 12/01/2024

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Fiscale
loro indirizzi

informativa per la clientela
Prot. N. 4/F/2024

**OGGETTO: ACCONTO 2023 – VERSAMENTO DIFFERITO AL 16.01.2024
CON POSSIBILITA' DI RATEIZZO**

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo comunicarLe che, il prossimo **16.1.2024** scade il termine di **versamento della seconda rata dell'acconto 2023** per coloro che hanno sfruttato il rinvio introdotto dall'[articolo 4, D.L. 145/2023](#) (decreto collegato alla Legge di Bilancio 2024).

La novella normativa ha, altresì, concesso la possibilità di rateizzare l'importo dovuto in **5 rate mensili**; in tal caso entro il prossimo 16.1.2024 deve essere versata la prima rata. Sulle quattro rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi nella misura dello 0,33%** su base mensile.

Il differimento dall'ordinario termine del 30.11.2023 riguarda le **persone fisiche titolari di partita Iva** – quindi imprenditori individuali e professionisti – che hanno dichiarato

nel modello Redditi 2023 PF, relativo all'anno 2022, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a euro 170.000. L'opzione interessa anche:

- il titolare dell'impresa familiare e dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- i contribuenti tenuti a versare l'acconto 2023 in un'unica soluzione;
- gli imprenditori esercenti attività agricole e attività agricole connesse titolati di reddito d'impresa.

Diversamente, rimangono esclusi dalla proroga, oltre che i soggetti diversi dalle persone fisiche, i soci di società, gli associati di associazioni professionali, nonché i collaboratori dell'impresa familiare e il coniuge dell'azienda coniugale, sempreché non siano in possesso di una propria partita Iva.

I ricavi da computare ai fini della verifica del superamento o meno della soglia di euro 170.000 sono quelli individuati dall'[articolo 57 Tuir](#), il quale a sua volta rimanda al successivo [articolo 85 Tuir](#). Devono, pertanto, essere considerati, oltre ai ricavi derivanti dalle cessioni di beni e/o dalle prestazioni di servizi, anche gli "altri ricavi" come, ad esempio, i contributi in conto esercizio e i proventi da autoconsumo. Inoltre:

- il titolare dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale deve tener conto dell'ammontare complessivo dei ricavi;
- in caso di svolgimento di più attività con codici Ateco differenti, si deve tener conto della somma dei ricavi o compensi relativi a tutte le attività;
- in caso di svolgimento sia di attività d'impresa sia di attività di lavoro autonomo, si deve tener conto della somma dei ricavi e compensi relativi a tutte le attività.

Con particolare riguardo alle persone fisiche esercenti attività agricole e/o attività agricole connesse (come, ad esempio, l'attività di agriturismo) titolari di reddito d'impresa, assume rilevanza l'ammontare del volume d'affari di cui al rigo VE50 del modello Iva 2023. Così si è espressa recentemente l'Agenzia delle entrate nella [circolare n. 31/E/2023](#). In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva, occorre far riferimento all'ammontare complessivo del fatturato dell'anno 2022, avendo riguardo alle operazioni certificate mediante fattura o documento commerciale.

Le somme differibili sono quelle comprese nella seconda rata dell'acconto 2023 dovute sulla base della dichiarazione dei redditi. Sono, dunque, coinvolte le seguenti imposte:

- Irpef;
- cedolare secca;
- imposta sostitutiva dei contribuenti forfettari e minimi;
- Ivie e Ivafe.

Sono esclusi, invece, dalla proroga in rassegna, i **contributi previdenziali Inps**, nonché i **premi assicurativi Inail**.

Pertanto, la seconda rata dell'acconto 2023 dei contributi previdenziali IVS e Gestione separata doveva essere versata entro il 30.11.2023; il mancato versamento nel termine ordinario determina la debenza delle sanzioni e degli interessi, ferma restando la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Differimento II° rata acconto 2023		
Modalità di pagamento		Scadenza
Unica soluzione		16.1.2024
Rateizzazione in 5 rate	I° rata	16.1.2024
	II° rata + interessi 0,33%	16.2.2024
	III° rata + interessi 0,66%	18.3.2024
	IV° rata + interessi 0,99%	16.4.2024
	V° rata + interessi 1,32%	16.5.2024

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci